

## **STATUTO**

**BISCEGLIE APPRODI S.P.A.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: BISCEGLIE BA LARGO PORTA DI  
MARE 9

Numero REA: BA - 427416

Codice fiscale: 05595480723

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

## **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 01-10-2020 - Statuto completo .....	2
--	---

**ALLEGATO "B"**  
**AL N° 1.076 DI RACCOLTA**  
**STATUTO DELLA SOCIETA'**  
**"BISCEGLIE APPRODI S.p.A."**

\* \* \*

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

Art. 1. E' costituita, a norma ed ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 175/2016, una società per azioni a partecipazione mista pubblico-privata denominata "BISCEGLIE APPRODI S.P.A." ai sensi del comma 4 di tale articolo ed in deroga agli articoli 2380 bis e 2409 novies del codice civile, al Comune di Bisceglie, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione, e' assicurato il controllo interno sulla gestione dell'impresa.

A tale scopo, in particolare e fatte salve le previsioni legislative in tema di società' in regime di controllo, l'organo di governo societario :

- annualmente ed entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio definisce e sottopone alla valutazione del socio Comune di Bisceglie specifici obiettivi da perseguire nel corso dell'esercizio, con riferimento all'equilibrio della gestione ed alla qualità' del servizio gestito.

- rende, con cadenza semestrale relazione analitica sull'andamento della gestione e sul perseguimento degli obiettivi assunti per l'esercizio di riferimento

- segnala tempestivamente ogni evento o situazione che possa influire sul risultato della gestione o determinare criticità' nella conduzione del servizio

- fornisce ogni dato ed informazione richiesto dal comune socio su ogni aspetto della propria attività'.

Art. 2. La Società ha sede in Bisceglie.

L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie e/o trasferire la sede sociale all'interno del territorio nazionale.

Il domicilio dei Soci, per tutti i loro rapporti con la Società, si intende eletto presso quello risultante dal Libro dei Soci.

In mancanza di indicazione del domicilio nel libro dei soci, si fa riferimento alle residenze anagrafiche degli stessi o alla sede.

Art. 3. La durata della Società è fissata al trentuno dicembre duemilatreanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

**TITOLO II - OGGETTO**

Art. 4. La Società ha per oggetto la realizzazione e gestione del porto turistico di Bisceglie, di cui alla misura 6.6. del P.O.P. Puglia 1994/99. La società dovrà provvedere alla realizzazione di tutti i servizi e di tutti gli impianti all'uopo necessari e potrà inoltre esercitare direttamente o indirettamente tutte le connesse attività commerciali nell'ambito del porto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la rivendita dei carburanti, il noleggio, la vendita ed il rimessaggio delle imbarcazioni, la rivendita di accessori per la nautica, gli esercizi pubblici come bar, tavole calde, ristoranti.

Per il raggiungimento di tale scopo sociale, la Società realizzerà e gestirà direttamente o indirettamente tutte le attrezzature e gli impianti che riterrà necessari ed utili per il buon funzionamento del porto, quali sono, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, l'impianto sollevamento natanti, i capannoni per rimessaggio e l'officina, gli esercizi commerciali, i parcheggi, i servizi, gli uffici per la direzione, gli impianti idrici, elettrici, di illuminazione.

La Società ha per oggetto, altresì, l'esercizio diretto o indiretto di attività connesse ricettive turistico-alberghiere, sportive e per il tempo libero.

Al solo fine di raggiungere lo scopo sociale la Società potrà compiere qualsiasi altra operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, bancaria e di credito, locativa, ipotecaria che sia utile o necessaria per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Sempre in via esclusivamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà infine prestare fidejussioni, avalli, ipoteche e garanzie personali e reali. Potrà pure assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, nei limiti consentiti dalla legge.

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

### TITOLO III - CAPITALE SOCIALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 5. Il capitale sociale viene determinato in Euro 959.777,00 (novecentocinquantanovemilasettecentosettantasette virgola zero zero) suddiviso complessivamente in numero 959.777 (novecentocinquantanovemilasettecentosettantasette) azioni ordinarie del valore nominale di Euro uno e potrà essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Le nuove azioni saranno offerte ai Soci in opzione, in proporzione al capitale da essi posseduto. Le azioni sono nominative.

Art. 6. La partecipazione al capitale sociale complessivamente di titolarità di parte pubblica, così come quella complessivamente di parte privata, non potrà in nessun caso essere inferiore al 30% (trenta per cento); eventuali atti contrari a tale disposizione sono nulli.

Art. 7. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante semplice lettera raccomandata ai Soci sottoscrittori. La Società potrà esercitare i diritti consentiti dalle norme di legge contro gli azionisti morosi.

Art. 8. Il capitale sociale non potrà essere aumentato se non mantenendo la partecipazione percentuale iniziale di ciascun Socio e comunque nel rispetto delle soglie minime di partecipazione di cui all'articolo 6. Gli aumenti di capitale sociale deliberati dall'Assemblea potranno essere attuati anche mediante conferimenti di beni da parte dei Soci, l'utilizzazione dei quali risulti funzionale e coerente al conseguimento dell'oggetto sociale di cui al precedente articolo 4 del presente Statuto. Per i conferimenti in natura dovranno essere osservate le speciali norme dettate al riguardo dal codice civile.

Art. 9. In sede di eventuale aumento di capitale, i soci hanno diritto di opzione nell'acquisto di nuove azioni in proporzione al possesso di azioni emergente dall'iscrizione nel Libro dei Soci alla data della delibera dell'aumento del capitale.

Art. 10. Il Socio privato se intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni deve offrirle in prelazione al Socio Pubblico, comunicando al Consiglio di Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria volontà di alienare le azioni, il numero di azioni che intende cedere e le condizioni di vendita.

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento di tale raccomandata, il Socio Pubblico dovrà comunicare al Socio alienante ed al Consiglio di Amministrazione la propria intenzione di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni in vendita.

Decorso il termine di cui sopra, il Socio privato alienante sarà libero di cedere

le proprie azioni a soggetti terzi che abbiano le stesse caratteristiche del cedente al momento della sottoscrizione o dell'acquisto; il gradimento dell'acquirente da parte del Socio Pubblico dovrà essere espresso attraverso i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della Società, entro trenta giorni dalla data della relativa comunicazione.

Ove i rappresentanti del Socio Pubblico, in seno al Consiglio di Amministrazione, manifestassero il proprio mancato gradimento nei confronti dell'acquirente indicato dal Socio alienante, il Consiglio di Amministrazione si obbliga a indire, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del mancato gradimento, il nominativo di uno o più acquirenti disponibili e graditi.

Per "cessione" delle azioni ai fini di questo articolo, si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle azioni.

Art. 11. La Società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

#### TITOLO IV - ASSEMBLEA

Art. 12. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano la universalità dei Soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, dissenzienti e loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 codice civile.

Art. 13. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni nelle ipotesi di cui all'articolo 2364 ultimo comma c.c.

Essa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere convocata, in via ordinaria e straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. La convocazione dell'Assemblea dovrà, altresì, essere fatta senza ritardo, quando sia stata inoltrata richiesta ai sensi di legge.

Art. 14. L'Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purchè in Italia.

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero, e in alternativa, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea stessa. Nello stesso avviso può essere fissata in altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, se sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativo e di Controllo. In tale ipotesi, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e si dovrà, altresì, dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria dei soci delibera sugli argomenti di cui all'art. 2364 codice civile.

Art. 15. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Almeno tre giorni prima dell'assemblea i soci dovranno depositare le azioni (o le relative certificazioni) presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. Le azioni non potranno essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

I Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativo o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 16. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato. In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta. Salvo che non avvengano per acclamazione unanime, le nomine delle cariche sociali devono essere fatte a maggioranza relativa.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (cosiddetta Videoconferenza).

In tal caso deve essere assicurata:

- a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;
- c) la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente e il Segretario.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega più della metà del capitale sociale.

Art. 19. L'Assemblea, inoltre, nomina, qualora non assista alla seduta un Notaio, un Segretario, anche non socio e, se richiesti da chi presiede l'Assemblea, due scrutatori scelti tra gli azionisti o i Sindaci. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

## TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

Art. 20. La società è amministrata da un organo amministrativo che può essere amministratore unico o Consiglio di amministrazione. L'assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Qualora l'assemblea opti per la nomina di un consiglio di amministrazione, il socio pubblico ha diritto di nominare un numero di amministratori proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. Gli amministratori nominati dal socio pubblico possono essere revocati soltanto dal socio che li ha nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, fermo restando il disposto dell'art. 2383 del codice civile, e possono essere rieletti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto, su designazione del Sindaco del Comune di Bisceglie, dal Consiglio medesimo tra i propri componenti, qualora non sia stato nominato dall'assemblea al momento della nomina del consiglio di amministrazione. Il Consiglio nomina un Segretario il quale può essere scelto all'infuori dei suoi membri.

Nella nomina dei componenti del consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro-tempore vigente.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.. Resta fermo quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .

E' esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica .

Non possono essere nominati amministratori:

- I dipendenti pubblici delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti .
- coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore di cui all'art. 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società;
- coloro che avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi;

Art. 21. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso annuo, da determinarsi dall'Assemblea; il compenso lordo annuale onnicomprensivo, attribuito al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore alle soglie fissate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del d.leg.vo 175/2016 e relativi provvedimenti attuativi; nelle more restano fermi i limiti vigenti fissati per il presidente all'80% (ottanta per cento) e per i componenti al 70% (settanta per cento) delle indennità spettanti, rispettivamente al Sindaco ed al Presidente della Provincia e, comunque, non può superare l'80% (ottanta per cento) del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato

solo nel caso di produzione di utili ed in misura maggiore ragionevole e proporzionata. Resta in ogni caso salvo il rimborso di spese documentate e sostenute nell'esclusivo interesse della Società.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'assemblea dei soci può inoltre, in alternativa o in aggiunta, attribuire agli amministratori una partecipazione agli utili d'esercizio o qualora la legge lo consenta, il diritto a sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali .

E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 c.c..

Art. 22. Il Consiglio di Amministrazione della Società può nominare, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, un Amministratore Delegato.

Art. 23. Il Consiglio può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità della delega, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea, fissando il relativo compenso, sentito il parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389, secondo comma del codice civile.

Art. 24. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne venga fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori o dai Sindaci.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Il Presidente, inoltre, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare nell'apposito registro dei verbali e devono essere firmate dal Presidente e dal Segretario. Le relative copie ed estratti fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (cosiddetta Videoconferenza). In tal caso deve essere assicurata:

- a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;
- c) la contestualità dell'esame e delle deliberazioni. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente e il Segretario.

Art. 25. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la

gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza alcuna eccezione, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio ha pertanto la facoltà di provvedere ad acquisti, permuta, alienazioni immobiliari e mobiliari, di assumere obbligazioni cambiarie e mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, di fare qualunque operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche e gli Istituti di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di consentire costituzioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche e trascrizioni e annotazioni di ogni specie, esonerando i conservatori dei registri immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro ente pubblico e privato da ogni responsabilità.

Delibera, altresì, sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri amichevoli compositori.

Può, altresì, nominare direttori generali, direttori e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri e gli emolumenti.

Il consiglio di amministrazione predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che sarà annualmente predisposta a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo il consiglio di amministrazione valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché di norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) Codici di condotta propri o adesione a codici di condotta aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della commissione dell'Unione Europea .

Art. 26. La firma sociale e la rappresentanza contrattuale e giudiziaria della Società sono devoluti al Presidente del Consiglio di Amministrazione .

#### TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE CONTABILE

Art. 27. I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.. Resta fermo quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, soci o non soci.. Il socio pubblico ha diritto di nominare un numero di sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. I sindaci nominati dal socio pubblico possono essere revocati soltanto dal socio che li ha nominati. .Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea

L'Assemblea ordinaria nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, determinando il compenso a loro spettante.

Nella nomina dei componenti del collegio sindacale deve essere garantito che, ai sensi del dpr n. 251/2012, il genere meno rappresentato ottenga un componente di detto organo; nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzione dei componenti deve avvenire in modo da garantire il rispetto di tale quota .

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2421 primo comma n. 5. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 28. Nella società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti nominato dall'assemblea dei soci.

#### TITOLO VII - BILANCIO E UTILI

Art. 29. L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 30. Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

L'ulteriore residuo è distribuito fra gli azionisti, salvo che venga deliberato diversamente dall'Assemblea.

Art. 31. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che annualmente viene fissato dal Consiglio stesso.

Art. 32. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Società.

#### TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

#### TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34. Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto si applicheranno le vigenti norme di legge.

Firmato come per legge: Antonio SOLDANI - Pietro ACQUAVIVA Notaio.  
Vi è il segno del sigillo.